



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche*

**DETERMINA N. 7/18/DRS**

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA VODAFONE ITALIA  
S.P.A. E [omissis] PER ASSERTITA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI  
TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE, EQUITÀ E RAGIONEVOLEZZA  
IN TEMA DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE UTILIZZABILI PER  
L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI RETI DI COMUNICAZIONE  
ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all'allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» di seguito denominato *Regolamento* ed, in particolare, l’art. 22, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA l’istanza della società Vodafone Italia S.p.A., di seguito denominata Vodafone, del 9 ottobre 2017, acquisita in medesima data dall’*Autorità*, con numero di protocollo 71498, con la quale la predetta Società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti della società [omissis] (di seguito denominata [omissis]), ai sensi degli articoli 3 e 9 del d.lgs. n. 33/2016 e del *Regolamento*, per asserita violazione dell’obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTA la nota del 15 dicembre 2017, recante numero di protocollo 87789, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, di seguito denominata Direzione, ha comunicato a [omissis] e Vodafone (le Parti), ai sensi dell’articolo 15 del *Regolamento*, l’avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza di comparizione in data 11 gennaio 2018;

VISTA la comunicazione di [omissis] e Vodafone, pervenuta a mezzo *mail* in data 20 dicembre 2017 al responsabile del procedimento, con la quale congiuntamente le Parti hanno richiesto il rinvio dell’udienza al 25 gennaio 2018, per trattative in corso;

VISTA la nota del 21 dicembre 2017, recante protocollo n. 89015, con la quale la Direzione, nell’accogliere la suddetta richiesta, ha comunicato alle Parti il differimento dell’udienza al 25 gennaio 2018;

VISTA la comunicazione di Vodafone e [omissis], pervenuta a mezzo *mail* al responsabile del procedimento in data 22 gennaio 2017, con la quale le Parti hanno richiesto un ulteriore posticipo dell’udienza fissata per il 25 gennaio 2018 di almeno un mese, al fine di definire le modalità di sottoscrizione del contratto a seguito del raggiungimento di un accordo;

VISTA la nota del 25 gennaio 2018, recante numero di protocollo 5559, con la quale la Direzione, nell’accogliere la richiesta suddetta, ha disposto la sospensione dei termini del procedimento per un periodo non superiore ad un mese, ai sensi del *Regolamento*, per la finalizzazione dell’accordo;

VISTA la nota di Vodafone, inviata al responsabile del procedimento in data 1 marzo 2018, con la quale si comunicava che le Parti hanno redatto il contratto che recepisce l’accordo raggiunto e che era in corso la fase di scambio delle reciproche sottoscrizioni e, di conseguenza, Vodafone ha confermato di non avere interesse alla prosecuzione della presente controversia;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’articolo 22, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza*”;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

## DETERMINA

l'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Vodafone Italia S.p.A. e [omissis], ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi del *Regolamento*, nel termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del presente provvedimento direttoriale di archiviazione, ciascuna delle Parti può proporre opposizione alla Commissione per le infrastrutture e le reti, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

La presente determina è notificata alle Parti e pubblicata sul sito *web* dell'*Autorità*.

IL DIRETTORE  
Giovanni Santella